



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1488

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. RICCARDO BROVAZZO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1337 del 25 marzo 2020, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Riccardo Brovazzo, nato a Venezia (VE) il 2 maggio 1968;

PREMESSO che con nota del 20 marzo 2020 (prot. n. 15531), integrata dalla nota del 26 marzo 2020 (prot. n. 16221), l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo gli esiti dei controlli sui requisiti di onorabilità effettuati sul Sig. Riccardo Brovazzo;

PREMESSO che il Sig. Brovazzo è risultato imputato nel procedimento penale n. [omissis] per i reati di cui all'art. [omissis] c.p. e agli artt. [omissis] c.p.;

PREMESSO che con nota del 30 giugno 2020 (prot. n. 28792), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo copia del decreto di citazione diretta



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

a giudizio, emesso dalla stessa Procura in data [omissis] nell'ambito del sopracitato procedimento penale;

PREMESSO che il soprarichiamato decreto di citazione diretta a giudizio chiarisce che il consulente risulta imputato:

- per il reato di cui all'art. [omissis] c.p., in quanto “[omissis]”;
- per il reato di cui agli artt. [omissis] c.p., in quanto “[omissis]”;

PREMESSO che con nota del 19 agosto 2020 (prot. n. 38269) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo certificato dei carichi pendenti relativo al consulente, dal quale risultava permanere lo *status* di imputato del Sig. Brovazzo nel procedimento penale n. [omissis];

PREMESSO che con lettera del 26 agosto 2020 (prot. n. 38916), notificata alla medesima data via posta elettronica certificata (PEC), l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Riccardo Brovazzo l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7 - *septies*, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati di cui all'art. [omissis] e agli artt. [omissis] c.p. nell'ambito del procedimento penale individuato dal n. [omissis];

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, l'Avv. [omissis], in nome e per conto del Sig. Brovazzo, con nota dell'11 settembre 2020 (prot. n. 40955), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento e, pertanto, con nota del 21 settembre 2020 (prot. n. 43323) è stata trasmessa la relativa documentazione;

PREMESSO che inoltre, il Sig. Brovazzo, per il tramite dell'Avv. [omissis], ha presentato deduzioni scritte con nota del 25 settembre 2020 (prot. n. 44627);

PREMESSO che nelle citate deduzioni difensive il consulente ha affermato che [omissis];

PREMESSO che il consulente ha richiesto la non adozione del provvedimento cautelare ex art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in quanto [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto



penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 *septies*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati di cui all'art. [omissis] c.p. e agli artt. [omissis] c.p. per i quali il Sig. Brovazzo è imputato rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Brovazzo, consistenti [omissis], sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che le argomentazioni difensive presentate dal Sig. Brovazzo all'Organismo in data 25 settembre 2020 rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, non elidendo i criteri di valutazione riconosciuti all'Organismo dal combinato disposto dell'art 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RILEVATO che, ai fini del presente procedimento, risulta irrilevante [omissis];

RILEVATO che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF, ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, richiede la sola sussistenza di un procedimento penale in campo al consulente, non richiedendo alcuna valutazione prospettica circa la misura della pena che potrà essere inflitta;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Brovazzo, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Brovazzo dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Brovazzo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Riccardo Brovazzo nato a Venezia (VE) il 2 maggio 1968 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti